

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Con il presente disegno di legge l'ordinamento individua, per la prima volta in modo organico e sistematico, forme idonee ad assicurare alle persone che fanno parte di convivenze qualificate dal particolare sistema di relazioni (sentimentale, assistenziale e di solidarietà), il godimento dei diritti di cittadinanza sociale, secondo la linea che già la giurisprudenza e, in misura minore, il legislatore, hanno cominciato a tracciare con riferimento alla cosiddetta "famiglia di fatto".

La legislazione vigente, infatti, prende in considerazione, peraltro utilizzando una terminologia non univoca, le posizioni giuridiche soggettive dei conviventi sotto molteplici aspetti:

- a) sia il codice civile che il codice penale, così come il codice di procedura civile ed il codice di procedura penale, prendono in considerazione il convivente (artt. 155-*quater* 330, 342 – *bis*, 342 –*ter*, 406, 417 c.c.; artt. 609-*quater*, 609- *septies* c.p.; art. 815 c.p.c.; art.199 c.p.p.);
- b) analogamente, la posizione del convivente è presa in considerazione dalla legislazione in materia di protezione sociale e del lavoro (art. 4, legge n. 53/2000; art. 53 del d.lgs. n. 151/2001), in materia sanitaria (art. 1, legge 405/1975, art. 3, legge n. 91/1999; legge n. 40/2004), in materia di diritto alla riservatezza (artt. 24, 26, 43, 82, 105, d.lgs. n.196/2003), di edilizia ed abitazione (art. 6, legge n. 392/1978 nel testo "additivato" dalla sentenza n. 404/1998 della Corte costituzionale, oltre che le varie disposizioni statali e regionali sull'assegnazione degli alloggi di edilizia economica o popolare) ed in materia risarcitoria (diverse disposizioni prevedono forme di indennizzo o risarcimento in favore dei conviventi di vittime di particolari eventi quali terrorismo, usura, disastri aerei e nel campo delle assicurazioni private).

L'impatto sulla legislazione vigente è regolato dalla disposizione finale secondo la quale i diritti e gli obblighi previsti dall'attuale normativa si applicano ai conviventi secondo i presupposti e le modalità ivi previste.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento comunitario. La disposizione di cui all'articolo 6 è coerente con la disciplina scaturente dal recepimento nell'ordinamento italiano delle direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione.

C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'attuale riparto delle competenze normative tra Stato e regioni. La disposizione di cui all'articolo 7 integra un livello essenziale del relativo diritto all'abitazione.

D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Il presente disegno di legge è coerente con le funzioni attribuite alle regioni ed agli enti locali in quanto l'articolo 7 integra un livello essenziale del relativo diritto all'abitazione.

2. Elementi di *drafting* e di linguaggio normativo.

A) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, individuazione di effetti abrogativi impliciti.

Il presente disegno di legge:

contiene riferimenti legislativi corretti;

non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;

non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico della materia disciplinata.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità.

La giurisprudenza della Corte costituzionale si fonda sul favore per l'istituto matrimoniale "in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio (sentenze n. 310/1989; 8/1996; 352/200; ordinanza n. 121/2004). Per la Corte, infatti, l'unione libera non costituisce fenomeno che possa rientrare nella previsione di cui all'articolo 29 Cost. (C. cost. 1968, n. 126; C. cost., 14 aprile 1980, n. 45; C. cost., 20 dicembre 1989, n. 599; C. cost., 18 gennaio 1996, n. 8; C. cost., 16 maggio 1998, n. 166). Peraltro, la "tutela" della convivenza *more uxorio* è registrata in diverse pronunce ed è, in vero, funzionale alla necessità di porre rimedio a situazioni di disuguaglianza e dalla conseguente necessità di rispettare il principio di eguale godimento di diritti fondamentali. Così è avvenuto, ad esempio, nel caso del riconoscimento - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge sulle locazioni nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole - del diritto del convivente *more uxorio* a rimanere nell'immobile stesso con la prole naturale nata dall'unione (C. cost., 16 maggio 1988, n. 404). Più in generale, al di là dei singoli casi sottoposti alla sua attenzione, la Corte ha più volte affermato che l'articolo 2 della Costituzione, che si riferisce alla tutela dei diritti della persona anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità, ricomprende "anche le convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità"

(C. cost., 18-26 maggio, 1989, n. 310; idem, tra le altre 13 novembre 1986, n. 237, 23 giugno- 6 luglio 1994, n. 281, 11-18 gennaio 1996, n. 8). Infine la norma dell'articolo 6, comma 1, sul permesso di soggiorno al convivente extracomunitario previene una possibile discriminazione a rovescio tra cittadini italiani e comunitari, suscettibile di determinare un rilevante contenzioso sino a giungere a una inevitabile condanna da parte della Corte (cfr. la sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 443).

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Presso il Senato della Repubblica risultano presentati i seguenti disegni di legge:

AS 18 (FRANCO Vittoria ed altri) "Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili";
AS 62 (MALABARBA) "Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi";
AS 472 (RIPAMONTI) "Disposizioni in materia di unioni civili";
AS 481 (SILVESTRI ed altri) "Disciplina del patto civile di solidarietà";
AS 589 (BIONDI) "Disciplina del contratto d'unione solidale";
AS1208 (BOCCIA ed altri) "Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto);
AS 1224 (MANZIONE) "Disciplina del patto di solidarietà";
AS 1227 (RUSSO SPENA ed altri) "Disciplina delle unioni civili".

Presso la Camera dei deputati risultano presentate le seguenti proposte di legge:

AC 33 (GRILLINI ed altri) "Disciplina del patto civile di solidarietà";
AC 1060 (MORONI) "Istituzione del patto civile di solidarietà e disciplina della famiglia di fatto";
AC 1155 (BUEMI) "Disciplina delle unioni di fatto";
AC 1563 (DE SIMONE ed altri) "Disciplina delle unioni civili";
AC 2148 (BALDUCCI) "Disciplina del patto civile di solidarietà e norme in materia di tutela giuridica delle coppie di fatto e dei nuclei stabili di persone";
AC 2177 (LUCA', LENZI) "Riconoscimento giuridico di diritti, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto".